

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI MONTEROSSO ALMO – PERIODO 1 OTTOBRE 2024 – 31 MAGGIO 2025

ART.1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente affidamento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico e fornitura relativi abbonamenti rivolto agli alunni frequentanti, nell'anno scolastico 2024-2025, le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie ed i corsi triennali di formazione del Comune di Modica e di Ragusa, nei giorni feriali non festivi ricadenti nel periodo considerato, secondo i programmi di viaggio (orari) ed i punti di raccolta stabiliti in collaborazione con l'ufficio scolastico del Comune di Monterosso Almo.

ART.2 – DURATA DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE

Il servizio di trasporto scolastico sarà espletato nel periodo dal 01 ottobre 2024 al 31 Maggio 2025 e comunque dalla data di effettivo affidamento del servizio.

Il servizio di trasporto sarà espletato nelle tratte Monterosso Almo – Modica e ritorno, Villaggio Gulfi – Ragusa e ritorno.

ART.3 – IMPORTO DEL SERVIZIO

L'importo riguarda il servizio di abbonamento mensile per il trasporto scolastico.

Il prezzo complessivo del servizio è comprensivo di tutte le voci di spesa a carico della Ditta affidataria.

ART. 4 – MODIFICHE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva di chiedere alla Ditta affidataria una variazione in aumento delle prestazioni

- per esigenze imposte da eventuali novità normative in relazione all'andamento del quadro epidemiologico e ad eventuali emergenze sanitarie;
- per servizi aggiuntivi di trasporto scolastico;

Il Comune inoltre può modificare il contratto con la Ditta appaltatrice secondo le norme stabilite dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 5 – NORME REGOLATRICI

L'affidamento è subordinato all'osservanza della normativa vigente in materia di servizi di trasporto scolastico. Il servizio oggetto di affidamento sarà eseguito in osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale d'appalto;
- dal D.M. 31.01.1997 e Circolare n. 23 del Ministero dei Trasporti del 11.03.1997;
- dal D.Lgs 30 Aprile 1992 n. 285;
- dal Decreto di attuazione del NCDS (Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992 n.495);
- D.M.18.04.1977;

- D.M.01/04/2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
- Dalle vigenti norme di leggi e regolamenti in materia di trasporto e di trasporto scolastico in particolare e da quelli che eventualmente entreranno in vigore durante il periodo di vigenza contrattuale;
- dal Codice dei contratti pubblici D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.
- dalle norme del Codice Civile in quanto applicabili;
- D.M. 17/06/2021 del Ministero della transizione ecologica "Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada" e ss.mm.ii.
- L.R. n.24/73;
- L.R. del 2.1.1979;
- D.Lgs. n.112/1998;
- L.R.n.1/2024
- Circolare esplicativa n.17 del 30.08.2024;
- Legge n.107 del 13.07.2015;
- D. Lgs n. 63 del 13.04.2017;
- D.M. 31.12.1983;
- D.Lgs. n.67/2013;

ART.6 VALORE DELL'APPALTO E PAGAMENTI CORRISPETTIVI

L'importo stimato complessivo dell'affidamento – che tiene conto del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. di tutte le opzioni previste - ammonta a Euro 9.342,40 IVA compresa per il periodo da ottobre 2024 a maggio 2025 ed è stato determinato con i seguenti criteri:

gli studenti interessati al servizio di trasporto scolastico, per la tratta Monterosso Almo – Modica, partenza ore 06,45 arrivo ore 08,05 e ritorno partenza ore 14,05 arrivo ore 15,40, sono n. 10 di cui:

- n.8 con abbonamento mensile modulato su 6 gg la settimana e precisamente dal lunedì al sabato con un costo pari a € 102,70 (centodieci/70), dei quali il 65% della spesa a carico del Comune e il 35% a carico dell'utenza;
- n.2 con abbonamento mensile modulato su 5 gg la settimana con un costo pari a €82,30, dei quali il 65% della spesa a carico del Comune e il 35% a carico dell'utenza;

gli studenti per la tratta Villaggio Gulfi – Ragusa, partenza ore 07,50 e ritorno sono n.2 il costo dell'abbonamento mensile è pari a € 90,80, dei quali il 65% della spesa a carico del Comune e il 35% a carico dell'utenza;

Nell'importo a base di gara sono ricompresi:

- spese per la copertura come sopra descritta del servizio abbonamento;
- spese per i servizi sostitutivi di emergenza;
- spese non elencate, ma necessarie per la regolare completa attuazione del servizio.

Nulla è dovuto alla ditta aggiudicataria per i periodi di sospensione dell'attività scolastica previsti dal calendario scolastico ovvero da altri atti degli organi competenti e/o in caso di forza maggiore e calamità naturali. Tutti i servizi e le modifiche ai servizi effettuati senza l'autorizzazione della stazione appaltante non

saranno riconosciuti né daranno titolo a pagamento o rimborsi di sorta e, su richiesta del RUP l'appaltatore dovrà immediatamente provvedere – a proprie spese – al ripristino della situazione preesistente.

Il Comune può disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall'art.60 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

I corrispettivi alla Ditta appaltatrice del servizio verranno effettuati mensilmente, previa determinazione di liquidazione, su presentazione di regolare fattura elettronica, tramite bonifico bancario, previo accertamento-conferma della regolarità dell'esecuzione del servizio e della regolarità contributiva della Ditta.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la ditta dallo svolgimento regolare dei servizi come affidati nel loro complesso.

ART.7 CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL SERVIZIO

L'affidamento ha per oggetto la fornitura degli abbonamenti al fine di garantire agli alunni il trasporto scolastico e dovrà prevedere il percorso Monterosso Almo-Modica e ritorno; Villaggio Gulfi - Ragusa e ritorno;

La Ditta dovrà mettere a disposizione 2 automezzi per tutti i giorni di lezione conformandosi agli standard di qualità richiesti, al numero di posti nella carta di circolazione, ai limiti di velocità e alle altre norme imposte dal codice della strada per le tratte così descritte :

Monterosso Almo – Modica, partenza ore 06,45 arrivo ore 08,05 / ritorno partenza ore 14,05 arrivo ore 15,40,

Villaggio Gulfi – Ragusa, partenza ore 07,05 arrivo ore 07,50 / ritorno: partenza ore 13,30 e arrivo ore 14,15;

La dotazione dei mezzi da impiegare giornalmente dal lunedì al sabato, dovrà garantire la regolare esecuzione del servizio in ogni circostanza e tenere conto dell'eventuale impiego di mezzi di scorta se necessari;

L'espletamento del servizio dovrà tener conto della sede di ciascun Istituto Superiore di secondo grado presso cui risultano regolarmente iscritti gli studenti pendolari del comune di Monterosso Almo e del Villaggio Gulfi.

Ad ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere;

Qui di seguito elencati gli Istituti in atto frequentati:

- Istituto Superiore "Principe Grimaldi" Modica;
- Istituto Superiore "Giovanni Verga" Modica;
- Istituto "G.B.Vico" Ragusa;
- Istituto "Galileo Ferraris" Ragusa;
- Scuola professionale dei mestieri "Euroform" Ragusa;

Il servizio giornaliero di trasporto scolastico deve essere svolto con automezzi idonei e dovranno tenere conto delle caratteristiche del territorio e della viabilità di ciascuna linea; dovranno essere corrispondenti alle caratteristiche richieste dal percorso a cui sono destinati e pertanto adatti a dimensioni ed ingombro, per portata ed agibilità di manovre a percorrere strade su cui dovranno essere svolti i servizi.

ART.8 – OBBLIGHI E DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L'Ufficio Scolastico comunicherà alla ditta gli orari effettivi dell'inizio e della fine delle lezioni, nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno.

Al fine dell'effettuazione del servizio di trasporto scolastico i veicoli impiegati debbono essere utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi contenute nel D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche, e relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione; debbono essere osservate le eventuali prescrizioni o limitazioni contenute nelle carte di circolazione.

Durante lo svolgimento del servizio, il personale ad esso adibito deve osservare le seguenti prescrizioni:

- non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli studenti privi di sorveglianza;
- rispettare il tragitto fissato nelle percorrenze, astenendosi dal prendere decisioni diverse in merito;
- assicurarsi che gli studenti salgano e scendano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza;
- non usare gli automezzi durante i percorsi prestabiliti per il trasporto scolastico, per esigenze personali o per trasportare terze persone o animali;
- tenere la velocità nei limiti di sicurezza;
- non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- non fumare sul mezzo;
- osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti in precedenza e svolgere i servizi richiesti con la massima cura e attenzione;
- utilizzare il telefono cellulare solo per comunicazioni di servizio;
- la Ditta dovrà munire i propri dipendenti di cartellino riportante le loro generalità e quelle della Ditta.
- il personale dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto in servizio nonché rispettoso dei diritti dell'utenza;
- il personale non dovrà delegare ad altri la conduzione del mezzo;
- il personale dovrà essere in possesso di idoneità psicofisica alla conduzione del mezzo, attestata da apposita certificazione rilasciata da medico competente;
- segnalare immediatamente all'Ufficio scolastico quelle circostanze e quei fatti, che rilevati nell'espletamento del servizio, possono impedire il regolare adempimento dello stesso;

La Ditta affidataria deve garantire la perfetta funzionalità dei veicoli impiegati e la piena rispondenza degli stessi ai requisiti di legge. Inoltre deve garantire la copertura assicurativa degli automezzi ed ogni altro adempimento di legge.

La Ditta è tenuta all'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di prevenzione degli infortuni e al pagamento dei contributi posti a carico del datore di lavoro. L'Amministrazione comunale verificherà la regolarità degli avvenuti versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi ecc., mediante il D.U.R.C. aggiornato;

Per tutta la durata dell'appalto, i veicoli utilizzati dovranno essere tenuti in perfetto stato di efficienza, funzionalità, sicurezza e igiene.

ART. 9 – OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLA DITTA

Oltre agli obblighi derivanti dall'esecuzione dei vari servizi e dall'osservanza delle norme vigenti in materia di circolazione stradale, previdenza e sicurezza sul lavoro, la ditta ha l'obbligo di collaborare costantemente con il Comune al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità prescritti dalla legge.

La ditta dovrà comunicare, prima dell'inizio dell'appalto, il nominativo (corredato di numero telefonico, fax, e-mail) di un proprio tecnico, responsabile verso il Comune per l'espletamento di tutti i servizi. Questi dovrà tempestivamente segnalare al Comune l'opportunità di potenziare o razionalizzare i servizi sulla scorta di riscontri operativi, nonché eventuali comportamenti scorretti tenuti dall'utenza. La Ditta è inoltre tenuta a fornire al Comune tutte le informazioni, che siano eventualmente richieste, pertinenti al servizio svolto.

I servizi del presente Capitolato Speciale d'Appalto sono da considerarsi di interesse pubblico e pertanto, di norma, non dovranno essere sospesi o interrotti

La Ditta aggiudicataria pertanto si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolamentano la materia.

Si richiama a tal proposito la normativa sull'esercizio del diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali e l'Accordo collettivo nazionale in materia di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Regioni-Autonomie Locali.

In caso di sciopero riguardante il settore trasporti per cui l'impresa si trovi nell'impossibilità di svolgere il servizio regolarmente, dovrà darne adeguata e preventiva informazione all'Ufficio Scolastico. La comunicazione dovrà pervenire con congruo anticipo poiché il Comune è tenuto ad informare l'utenza con almeno 5 giorni di preavviso.

Per il servizio di trasporto non prestato in caso di sciopero nulla è dovuto alla Ditta appaltatrice. Pertanto i corrispettivi giornalieri di cui all'art.6 non verranno corrisposti dal Comune.

ART. 10 – RESPONSABILITA' – INFORTUNI E DANNI

La ditta è l'unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto di persone e cose. La ditta si obbliga ad assumere a suo totale carico senza riserve o eccezioni, ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio ovvero a cause ad esso complementari e/o connesse, derivassero al Comune, agli utenti del servizio, a terzi, ovvero a cose, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici. E' obbligo e responsabilità della stessa stipulare Polizza Assicurativa adeguata a garantire i rischi connessi, in equo rapporto al servizio ed al numero degli alunni da trasportare. I mezzi da impiegare non possono essere utilizzati se privi delle adeguate Polizze Assicurative, a garanzia sia di danni contro terzi sia di danni alle persone da trasportare.

Il numero dei viaggiatori da trasportare non potrà superare il limite fissato nella carta di circolazione del mezzo impiegato. E' obbligo della ditta garantire, per tutto il periodo di validità del contratto, la perfetta efficienza dei mezzi da utilizzare per il servizio, in particolare gli autobus devono risultare revisionati periodicamente dagli organi preposti. E' infine fatto obbligo alla ditta

aggiudicataria mantenere un perfetto stato di manutenzione e di pulizia sia interna che esterna dei mezzi.

ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE

È vietato alla ditta di cedere i servizi a terzi, pena la risoluzione del contratto e la rifusione dei danni.

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha titolo a procedere alla risoluzione unilaterale del contratto — mediante apposito atto scritto - ai sensi dell'art. 1456 C.C. (*i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.*) in danno del Gestore, nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni da parte dell'Ente:

1. per motivi di pubblico interesse;
2. per mancato inizio entro i termini previsti dalla determina di affidamento o abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
3. per l'impiego di mezzi non idonei al servizio o di conducenti non abilitati;
4. per gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati in seguito a diffida formale da parte dell' Amministrazione;
5. per impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
6. inottemperanza agli obblighi relativi al trattamento economico e gravi violazioni agli obblighi
7. per l'interruzione o comunque la mancata esecuzione del servizio affidato;
8. per reiterati inadempimenti (verificatisi per tre volte);
9. quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente per interposta persona, i diritti o gli obblighi inerenti il servizio affidato;
10. fallimento, concordato fallimentare o liquidazione coatta amministrativa o altri casi di cessazione dell'attività della Ditta;
11. per morte del titolare della Ditta (se trattasi di ditta individuale);
12. per mancata concessione e/o revoca delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio;
13. per ogni altra inadempienza o fatto che rende impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termine dell'art. 1453 del C.C. (*Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.*);
14. inadempienze previdenziali ed assistenziali nei confronti dei dipendenti.

La risoluzione si verificherà di diritto qualora il Comune comunichi, mediante raccomandata A.R., o notifichi all'aggiudicatario che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto per cause imputabili alla Ditta aggiudicataria, porterà al risarcimento all'Ente, da parte della stessa, di ogni eventuale maggiore danno.

In particolare la Ditta, o per essa il garante, corrisponderà al Comune una somma pari alla differenza del prezzo tra quello offerto dall'aggiudicatario e quello che il Comune riuscirà ad ottenere per la gestione del servizio, nel periodo intercorrente tra la data della risoluzione e

quella della scadenza naturale del contratto.

In tali casi l'Ente sarà tenuto a corrispondere al gestore soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente effettuate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e spese sostenute.

Nel caso di risoluzione il soggetto gestore è comunque tenuto a garantire, nel rispetto degli obblighi contrattuali, la continuità del servizio di trasporto scolastico, fino all'attivazione del servizio da parte del nuovo gestore.

In caso di indisponibilità finanziaria dell'Ente per l'espletamento del servizio o per motivi di pubblico interesse l'Amministrazione comunale può richiedere la risoluzione anticipata del servizio affidato senza che la ditta aggiudicataria possa vantare alcun diritto di oneri o risarcimenti.

ART. 13 – CONTROLLI – PENALITA'

L'inosservanza degli obblighi scaturenti dal presente disciplinare - contratto, che verrà certificata unilateralmente dal responsabile del servizio scolastico, comporta la perdita del diritto di ogni compenso.

L'art. n.126 del D.Lgs 36/2023 stabilisce:

1.I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, a mezzo di comunicazione inviata via PEC. La ditta appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. Costituisce, inoltre, motivo di immediata risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 cod. civ. la seguente ipotesi: frode da parte della Ditta Appaltatrice o sua collusione con personale appartenente alla stazione appaltante. In tal caso la risoluzione avrà effetto previa comunicazione per iscritto della Stazione Appaltante con la quale manifesta alla Ditta Appaltatrice la sua intenzione di avvalersene. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento della Ditta Appaltatrice secondo quanto indicato nel presente capitolato, la Stazione Appaltante comunicherà la volontà di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. Per inadempimento al presente capitolato deve intendersi anche la violazione o il mancato adempimento di ogni impegno, obbligo o promessa di prestazione assunti dalla Ditta Appaltatrice con la stipula del contratto. La Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare di esigere il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

La Stazione Appaltante avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che la ditta Appaltatrice è tenuta a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

Il Comune può comunque richiedere la risoluzione in tronco del contratto quando, dopo aver

richiesto all'Impresa appaltatrice per almeno due volte, a mezzo Pec, l'osservanza degli obblighi inerenti il contratto, questo ricorra ugualmente nell'irregolarità contestatagli.

ART. 14 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno demandate all'Autorità Giudiziaria del Foro di Ragusa.

